

ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA



MEMORANDUM INTERVENTO AUDIZIONE ARERA QUADRO STRATEGICO 2019-2021

8-9 MAGGIO 2018

ROMA

CONSIDERAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 139/2019/A

Nel documento di consultazione “OBIETTIVI STRATEGICI 2019-2012 E LINEE DI INTERVENTO: AREA AMBIENTE” al punto OS.7 vengono trattate dall’Autorità le modalità di rapporto tra gli operatori e gli utenti del servizio idrico per pervenire ad una procedura unitaria a livello nazionale in quanto è stato riscontrato che a livello locale ci sono delle differenze procedurali molto elevate. Condividiamo con l’Autorità le necessarie attività di tutela degli utenti vulnerabili e non disalimentabili ma vorremmo che fosse chiarito un percorso per prevenire la morosità quando si tratta di utenti che hanno il contatore posizionato all’interno dell’unità immobiliare per cui l’erogatore del servizio non ha accesso per limitare il flusso dell’acqua, quando si tratta di utenti non disalimentabili a cui deve essere garantito un minimo di erogazione pari ad almeno cinquanta litri al giorno a persona.

Tale problematica oltre ad essere sentita dai gestori del servizio idrico è ancora più importante per i gestori dei rifiuti solidi urbani in quanto, come scrive nel documento di consultazione l’Autorità al punto OS 9, in quanto è *“un comparto caratterizzato dall’impossibilità di interrompere il servizio al singolo utente è richiederà necessariamente l’individuazione di strumenti alternativi per prevenire o contenere il fenomeno”*.

Abbiamo effettuato una riflessione partendo proprio dai compiti che sono stati affidati dalla Legge all’Autorità: tali competenze si riferiscono all’elettricità, al gas, al servizio idrico ed ai rifiuti. Il controllo e la contabilizzazione dell’elettricità vengono effettuati da strumenti di misura che, in bassa tensione, possono limitare la potenza disponibile all’utente ad una percentuale prestabilita rispetto alla potenza contrattuale che deve essere erogata. Tale intervento viene fatto da una centrale remota a mezzo di sistema informatico per cui al Distributore tale attività risulta oltremodo semplice e molto poco onerosa. Per quanto riguarda i Distributori del gas la questione si complica in quanto, nel caso di utenze riferibili a singole unità immobiliari poste in codominio, normalmente il contatore è posto all’esterno sui terrazzi e l’accesso allo stesso avviene con molta difficoltà dall’esterno perché ci si deve servire di scale e gli operatori devono intervenire con molta cautela per garantire la propria sicurezza; dal punto di vista economico tale attività è molto onerosa dovendo utilizzare una squadra di persone munita di mezzi adeguati.

Nel servizio idrico risultano ancora molti contatori posti all’interno di appartamenti di costruzione non recente per cui diventa impossibile entrare in appartamento privato salvo l’intervento della Pubblica Autorità. Inoltre l’intervento coercitivo della Pubblica Autorità si limita all’applicazione del limitatore, che può essere in seguito rimosso fraudolentemente senza possibilità di controllo.

Ancor più difficile è la riscossione della tariffa per i rifiuti poiché il servizio non può essere eliminato in quanto il fruitore, anche nel caso di raccolta differenziata, abbandona i rifiuti nell’ambiente. In tale servizio non esiste pertanto uno strumento coercitivo efficiente da parte del gestore.

Dalle modalità di penalizzazione degli utenti morosi risulta evidente che solo il servizio elettrico è quello più efficace per scoraggiare il fenomeno.

Per poter consentire la fruizione di ogni unità immobiliare è evidentemente necessaria l’attivazione di utenze elettriche, idriche e per lo smaltimento dei rifiuti (il gas potrebbe anche non essere necessario in presenza di alternative). Pertanto suggeriamo all’Autorità di prendere in considerazione la possibilità di mettere ai disposizioni di tutti gli operatori dei quattro servizi un portale che registri tutte le unità immobiliari servite. Sarebbe quindi necessario mettere a punto uno strumento giuridico che consenta di azionare la riduzione di energia elettrica anche in presenza di morosità per uno degli altri servizi attivi nell’unità immobiliare, con previsione di un corrispettivo al gestore elettrico

per il servizio prestato ed il ristoro allo stesso dei minori introiti dovuti alla limitazione dell'erogazione di energia elettrica.

La soluzione sopra prospettata potrebbe essere davvero risolutiva del problema della morosità. Comprendiamo però che per adottare questo metodo sia necessario operare una apposita riforma della normativa vigente che, allo stato, non sembra consentire ai gestori dei servizi sopra citati di rapportarsi unitariamente con gli utenti per quanto riguarda la morosità.

Altro punto su cui soffermarsi è l'attuale normativa TICSI che ha implicitamente risolto le problematiche scaturite dalla gestione dei corrispettivi per il servizio idrico nei comuni turistici e particolarmente nei comuni costieri non capoluogo di provincia. Nel TICSI è ricompresa la normativa prevista nell'art. 154 del d. lgs 152/2006 che, al punto 6, prevede "*per conseguire obiettivi di equa ridistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali*".

Quando prima si è affermato che il TICSI ha implicitamente risolto queste problematiche e non in modo esplicito, si intendeva dire che non sono state aumentate le tariffe bensì sono stati ridotti gli scaglioni di consumo per cui l'ultima tariffa di supero viene applicata ad un rilevante quantitativo di metri cubi consumati.

Prima della normativa TICSI, in alcuni Comuni venivano applicati scaglioni di consumo in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (quozione familiare). Con questo sistema sono stati moderati i costi per quei nuclei con un numero di componenti superiore a due. E' auspicabile che la tariffa agevolata possa essere applicata agli utenti residenti in funzione del numero dei componenti prevedendo scaglioni da due a dodici. Tale diversificazione non ha senso per le residenze secondarie per le quali lo scaglione a tariffa base dovrebbe essere riportato a 30 metri cubi annui come prevedeva la delibera dell'allora AEEGSI 664/2015 All. A art. 36.7

Acquedotto San Lazzaro S.p.A.
Camillo Enrile